CAMERA DEI DEPUTATI N. 3634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RICCIO

Presentata il 30 settembre 1971

Strutturazione degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e sospensione delle norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 157

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge tende ad un riassetto definitivo degli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e ad evitare un disagio inutile a oltre 400 funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, promossi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di prima classe dopo ben cinque anni di ritardo nell'espletamento dei relativi scrutini.

Per effetto del disposto di cui all'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 157, i funzionari dovrebbero essere preposti alle cancellerie dei tribunali e delle 84 preture elencate nella richiamata norma.

Dato il rilevante ritardo con cui sono sopravvenute le promozioni, e data soprattutto la peculiarità della attuale situazione degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è opportuno sospendere l'applicazione della norma stessa per varie ragioni.

1) La carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dopo la soppressione della carriera speciale, è stata istituita dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 in esecuzione del disposto dell'articolo 25 della legge delega del 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. La soluzione adottata, peraltro, non ha interessato l'intero ruolo del personale di cancelleria poiché limitata al solo troncone direttivo preesistente. Per il troncone di concetto, così come disposto nel richiamato articolo 147, pende tuttora l'esame globale delle funzioni da farsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei termini di legge.

Per le concordi ufficiali relazioni sull'argomento, è da presumersi che l'analisi globale delle funzioni porterà alla istituzione di una carriera direttiva piena nella cancelleria, sopprimendosi definitivamente il troncone di concetto; ne conseguirà ineluttabilmente un riordino strutturale globale degli uffici centrali e periferici del ruolo delle cancellerie, il che di certo determinerà la modifica delle statuizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 157.

2) La istituzione del ruolo dirigenziale nelle cancellerie giudiziarie ai sensi dell'articolo 16 della legge delega (tuttora in fase di elaborazione, trasfusa in una bozza di D. P., allo studio presso il Ministero della giustizia,

della riforma burocratica) determinerà un riordino dei ruoli agli apici della carriera negli uffici centrali e periferici.

Le nuove norme, che disciplineranno la materia, certamente non riconosceranno all'attuale carriera direttiva, nella qualifica di cancelliere capo di tribunale di prima classe, l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Si rende, pertanto, necessario un contemporaneo assestamento.

3) L'esodo volontario, di cui certamente fruirà un numero rilevante di funzionari per i notevoli vantaggi ad esso connessi, determinerà vacanze numerose proprio nelle massime qualifiche; per cui emerge la necessità di predisporre il movimento del personale in epoca successiva per la esatta individuazione delle sedi a conferirsi con riferimento soprattutto alla qualifica dirigenziale in quegli uffici in cui verrà creata.

4) L'imminente riordino degli organici delle cancellerie dei tribunali per i minorenni impone un altro momento di riflessione. Data l'importanza di tali tribunali, e la loro auspicabile istituzione in ogni capoluogo di provincia, è da ipotizzarsi anche per tale esigenza una innovazione nella distribuzione del personale delle cancellerie e quindi eventuale assegnazione ai predetti tribunali di un funzionario dirigente o dirigenziale.

5) Quanto alle spese, una volta tanto si realizza un risparmio, e non un aggravio. Saranno evitati notevolissimi aggravi per rimborsi di spese di trasferimento non solo del rilevante numero dei promossi ma altresì di tutti i funzionari di grado inferiore che attualmente occupano posti da assegnarsi ai primi, al solo fine di raggiungere con carattere di precarietà una sistemazione degli uffici da rivedersi appena saranno pubblicate le norme sulla dirigenziale che di certo comporteranno il riordino di tutto il personale alla luce dei nuovi criteri informatori.

Sono queste le ragioni, che mi hanno indotto alla presentazione della proposta di legge, che io raccomando per l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In attesa del riordino degli organici degli uffici centrali e periferici delle cancellerie e segreterie giudiziarie a seguito dell'analisi globale delle funzioni e della istituzione della dirigenziale, rimane sospesa l'applicazione delle norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 157, nei confronti dei promossi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di prima classe fino a quando il Ministero di grazia e giustizia non avrà provveduto alla strutturazione degli uffici di cancelleria con i criteri che saranno determinati dalla norma di cui all'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.